

COMUNE DI ARENZANO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'
DI BARBIERE E PARRUCCHIERE

U. 010 0101 0101
U. 010 0101 0101

U. 010 0101 0101
U. 010 0101 0101

ART. 1**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina le attività di barbiere e parrucchiere ovunque esercitate, anche a titolo gratuito, in forma individuale o societaria di persone e di capitali o di cooperative, o in altra qualsiasi forma di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in locale apposito, in conformità a quanto stabilito con Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata con legge 23.12.1970, n. 1142.

ART. 2**AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO**

L'esercizio delle attività di cui all'art. 1 è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Comune, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 3 della Legge 1142/70 e all'art. 7 del presente Regolamento. Per l'esercizio dell'attività occorre altresì ottenere autorizzazione sanitaria in ordine alle condizioni igienico sanitarie dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili.

ART. 3**PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La richiesta di autorizzazione, in bollo, deve essere indirizzata al Sindaco e deve contenere le generalità del richiedente, l'ubicazione dei locali di esercizio e l'indicazione se l'attività viene esercitata presso l'abitazione del titolare.

Responsabile del procedimento di rilascio è l'Ufficio Commercio al quale occorre rivolgersi per la documentazione necessaria da allegare alla domanda.

Contestualmente o preventivamente alla domanda per l'esercizio dell'attività occorre presentare istanza di autorizzazione sanitaria, per il cui rilascio occorre acquisire il parere favorevole della competente autorità sanitaria.

ART. 4**TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI**

L'attività di *barbiere* è di norma esercitata su persona maschile e consiste nel taglio della barba e dei capelli ed in servizi tradizionalmente complementari.

L'attività di *parrucchiere* è esercitata indifferentemente su uomo o donna e comprende il taglio dei capelli, l'esecuzione di acconciature, la colorazione e decolorazione, l'applicazione di parrucche ed ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello, non è escluso il trattamento della barba.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Graziano Risiglione)

IL PRESIDENTE
(Ambrogio Pierfranco)

ART. 5 ACCERTAMENTI NECESSARI

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:

1. Al compimento della maggiore età;
2. Al possesso della qualifica professionale;
3. Al possesso per l'impresa richiedente dei requisiti prescritti dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443.
Tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulta, sulla base di certificato esibito, già iscritta in un Albo provinciale delle imprese artigiane;
4. Alla regolare costituzione della società;
5. All'acquisizione dell'autorizzazione sanitaria;
6. All'accertamento dei requisiti tecnici anche di stabilità se i locali non sono sistemati al piano terra, sulla base di attestazione dell'ufficio tecnico comunale o di un tecnico iscritto all'Albo professionale;
7. All'accertamento che l'esercizio sia ubicato alle distanze prescritte dagli esercizi esistenti di cui al successivo art. 6.

ART. 5 ZONIZZAZIONE

Agli effetti del rilascio dell'autorizzazione, di cui al presente regolamento, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone, come meglio illustrato nella cartina allegata:

1. Zona 1 Centro;
2. Zona 2 Resto del territorio.

ART. 6 DISTANZE TRA GLI ESERCIZI

All'interno di ciascuna zona le distanze minime per l'apertura di un nuovo esercizio o il trasferimento di un esercizio esistente in altra zona rispetto a quelli preesistenti, vengono stabilite come segue:

- ZONA 1 CENTRO - Metri 100;
- ZONA 2 RESTO DEL TERRITORIO - Metri 50;

La distanza minima di un nuovo esercizio rispetto all'esercizio preesistente più vicino ubicato in altra zona è stabilita in metri 100.

La distanza viene misurata seguendo il percorso più breve sulla viabilità pubblica ed è accertata dal dipendente Comando di Polizia Municipale.

Le norme relative alle distanze non si osservano, in caso di trasferimento all'interno della stessa zona; inoltre non occorre il rispetto delle distanze minime in caso di prestazioni a domicilio, o presso sedi ospedaliere nei confronti di soggetti anziani, ammalati o comunque non in grado di raggiungere autonomamente l'esercizio.

Coloro che effettuano il servizio di cui sopra presso l'ospedale di Arenzano devono comunque essere titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dot. Giacomo Bistiglione)

IL PRESIDENTE
(Gianroberto Piccinini)

ART. 7 COMMISSIONE COMUNALE

E' istituita una Commissione consultiva comunale composta da:

- 1) Sindaco o un suo delegato - Presidente;
- 2) Tre rappresentanti della categoria artigianale;
- 3) Tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
- 4) Un sanitario designato dall'autorità sanitaria;
- 5) Il Comandante della Polizia Municipale;
- 6) un rappresentante della Commissione provinciale per l'artigianato;

La Commissione dura in carica quattro anni.

La Commissione esprime parere obbligatorio in merito alle istanze per nuovi esercizi e per trasferimenti in altra zona, e in caso di revisione del regolamento.

Presenta proposte di modifica al regolamento e fornisce direttive e informazioni interessanti la categoria.

Pareri e proposte della Commissione non sono vincolanti.

ART. 8 TRASFERIMENTI

L'autorizzazione al trasferimento all'interno della stessa zona, pur essendo rilasciata in deroga al rispetto delle distanze minime, è comunque subordinata all'accertamento dell'idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature.

Per il trasferimento in altra zona occorre il rilascio di nuova autorizzazione e il rispetto delle distanze di cui all'art. 6; è comunque facoltà della Commissione derogare dall'obbligo del rispetto delle distanze minime in caso di sfratto esecutivo o per altre cause di forza maggiore, debitamente documentate.

ART. 9 SUBINGRESSI PER ATTO TRA VIVI

E' consentito il trasferimento in gestione o in proprietà dell'esercizio, per atto tra-vivi, il quale comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che venga provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale.

Il subentrante in possesso della suddetta qualifica alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività solo dopo aver richiesto apposita autorizzazione al Comune. In caso non inizi l'attività entro sei mesi dalla data della domanda decade dal diritto di esercitare l'attività del cedente.

In caso di trasferimento in gestione l'autorizzazione rilasciata è valida sino alla data in cui ha termine la gestione salvo recesso anticipato che le parti consenzienti devono comunicare congiuntamente al Comune, e al termine della gestione il titolare originario dovrà richiedere la reintestazione dell'autorizzazione e iniziare l'attività entro sei mesi dal termine sopra citato pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento del possesso della qualifica professionale da parte dell'erede, che deve essere conseguita entro un anno dalla data di acquisto dell'esercizio.

Il termine di 90 (novanta) giorni è obbligatorio anche in caso di accoglimento.

E' fatto divieto di svolgere attività didattiche (escluse quelle verso il personale, i soci o i collaboratori dell'impresa) nei locali destinati alle attività professionali.

L. SEGRETARIO COMUNALE
 (F.lli G. e M. Bolognini)

IL PRESIDENTE
(Androgio Piffero)

ART. 13**REQUISITI ED OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO AGLI ESERCIZI**

Gli addetti alle attività di cui al presente regolamento devono essere muniti di tessera sanitaria valida, rilasciata dall'autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 262 del T.U. delle leggi sanitarie, modificato dall'art. 14 della legge 30.04.1962, n. 283. Le tessere sanitarie sono tenute in custodia dal titolare dell'esercizio e devono essere esibite su richiesta degli organi di controllo (U.S.L., agenti di P.M., N.A.S.).

Il titolare dell'esercizio è tenuto ad informare tempestivamente l'Ufficio competente del Comune di ogni forma di malattia infettiva, anche sospetta che si manifestasse sul personale addetto.

Gli addetti all'attività devono indossare una sopravveste bianca o di altro colore chiaro sempre perfettamente pulita.

ART. 14**REQUISITI DEI LOCALI**

I locali ove vengono esercitate le attività di cui al presente regolamento devono avere una superficie minima di mq 16, di altezza conforme a quanto stabilito dai Regolamenti di igiene ed edilizio in relazione alla destinazione d'uso dei locali e a seconda che l'esercizio sia ubicato a piano terra, a mezzanino o ad altro piano.

I locali dovranno essere ben areggiati ed illuminati dall'esterno, mediante vasistas sovrapposti alla vetrata se a piano strada o mediante finestre regolamentari se trattasi di locali ai piani superiori.

Possono essere ammessi ad integrazione sistemi di areazione forzata se riconosciuti idonei dalla competente Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica dell'U.S.L. 3 Genovese.

L'illuminazione naturale, ove insufficiente, dovrà essere integrata adeguatamente da quella artificiale.

Il pavimento deve essere di materiale impermeabile, compatto, levigato suscettibile di facile pulizia e disinfezione. Le pareti dovranno essere rivestite di materiale liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile.

Nei locali di lavoro devono esistere lavandini (o lavateste), almeno uno ogni due posti di lavoro ed acqua corrente calda e fredda per l'uso diretto dei clienti, per la pulizia delle attrezzature utilizzate.

I sedili devono essere rivestiti con materiali lavabili. I poggiatesta dei sedili degli esercizi di barbiere deve essere munito di protezione mediante stoffa o carta da cambiare ad ogni prestazione.

Tali lavandini devono essere provvisti di adatto sistema per lo smaltimento delle acque di rifiuto.

Ogni esercizio deve essere dotato di bagno ad esclusivo uso dello stesso, accessibile dall'interno e servito da antibagno con lavabo.

E' ammessa la ventilazione artificiale sia del bagno che dell'antibagno alle condizioni previste dalle norme vigenti.

Sono comunque fatte salve le situazioni strutturali relative agli esercizi già autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, gli stessi devono comunque fare il possibile per rispettare i requisiti sopra citati.

ART. 15**ARREDAMENTO ATTREZZATURE E DOTAZIONE DEGLI ESERCIZI**

Ciascun esercizio di barbiere o parrucchiere deve essere provvisto di una cassetta a perfetta chiusura, lavabile e disinfettabile, per contenere la biancheria usata, e di un armadio con sportelli per la conservazione di quella pulita, nonché di una cassetta per la raccolta giornaliera dei rifiuti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Graziano Fasiglione)

IL PRESIDENTE
(Ambrogio Piccinino)

Il mobilio e l'arredamento dei locali devono essere accuratamente puliti e disinfettati periodicamente.

Deve essere assicurata un'adeguata fornitura di asciugamani e biancheria tale da poter essere cambiata per ogni prestazione, nonché una cassetta di pronto soccorso.

ART. 16 CONDUZIONE IGIENICA DELL'ATTIVITA'

Ai titolari dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione spetta al personale dipendente:

- a) i locali ove si svolge l'attività devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con mezzi approvati dall'autorità sanitaria competente;
- b) gli attrezzi taglienti (rasoi e gli altri ferri) devono essere mantenuti accuratamente puliti e, prima dell'uso, devono essere sempre disinfettati e se il caso sterilizzati;
- c) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua corrente e la superficie rasata deve essere spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri idonei preparati disinfettanti;
- d) per spargere la cipria e il talco si deve esclusivamente fare uso di idonei nebulizzatori, è proibito l'uso di piumini;
- e) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate, dopo ogni servizio;
- f) tutti gli attrezzi utilizzati per l'attività devono essere costantemente puliti, e se il caso disinfettati;
- g) tinture fissative ed altri preparati utilizzati, non devono contenere sostanze tossiche o nocive alla salute; le tinture devono possedere i requisiti prescritti dal D.M. 18.06.1976 e successive modificazioni;
- h) coloro che intendono effettuare il servizio a domicilio del cliente dovranno recarsi forniti di valigetta contenente gli strumenti necessari per il rispetto delle norme igieniche sopra elencate;
- i) i procedimenti tecnici di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose e nocive; devono sempre essere seguiti da rapide e abbondanti areazioni dell'ambiente;
- j) durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili, è fatto divieto di fumare all'interno dell'esercizio;
- k) l'esercente è tenuto a segnalare al competente servizio della U.S.L. casi o focolai anche sospetti, di malattie infettive delle quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività e di eventuali danni derivanti dall'uso di tinture o di altri prodotti di cosmesi;
- l) nell'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento è consentito unicamente l'impiego di sapone liquido, in pasta o in polvere, è vietato l'uso di sapone in pezzi;
- m) la detersione del volto, dopo la rasatura della barba, deve essere effettuata con acqua corrente, senza l'uso di spugna o simili.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Graziano Risiglione)

IL PRESIDENTE
(Ambrogio Pierfrancesco)

ART. 17 USO DEI GUANTI PER TRATTAMENTI SPECIALI

E' fatto obbligo dell'uso dei guanti al personale che adopera cosmetici od altro materiale velenoso, di cui all'art. 7 del R.D. 30.10.1924, n. 1938 e che, per il sistema di "permanente a freddo",

maneggi preparati a base di acido tioglicolico e di tioglicolati. Il contenuto di acido tioglicolico dei prodotti in questione non deve superare il sei per cento.

ART. 18 MODIFICHE AI LOCALI

Ogni modifica strutturale da apportare ai locali, rispetto a quanto previsto nel provvedimento di **autorizzazione** deve essere richiesta al Sindaco e opportunamente documentata.
La variazione di cui sopra è subordinata al rilascio di nulla-osta igienico sanitario della competente autorità sanitaria.

ART. 19 UBICAZIONE DEGLI ESERCIZI

Gli esercizi devono aprirsi sulla pubblica via o, se ubicati ai piani superiori di un edificio, devono aprirsi sul pianerottolo delle scale.
Le attività di barbiere o parrucchiere possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che la parte destinata a civile abitazione sia isolata mediante porta con chiusura a chiave e che l'esercizio disponga di servizio igienico proprio, di una idonea sala d'attesa e siano permessi i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

ART. 20 CESSAZIONI

In caso di cessazione dell'attività il titolare dell'esercizio, entro trenta giorni, è tenuto ad inviare **comunicazione** al Sindaco, allegando alla stessa l'autorizzazione.

ART. 21 ORARI

Gli orari giornalieri e il calendario di apertura e chiusura degli esercizi sono stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza, sentite le organizzazioni di categoria più **rappresentative** a livello nazionale. Il titolare dell'**autorizzazione** deve esporre l'orario di apertura e chiusura in maniera visibile sia all'interno che all'esterno del locale.
E' ammessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse, oltre i limiti di orario unicamente per l'ultimazione delle prestazioni in corso.
I titolari di esercizi autorizzati per attività congiunte di barbiere e/o parrucchiere e/o estetista e/o di commercio sono tenuti ad osservare un unico orario.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Giovanni Belgione)

IL PRESIDENTE
(Ambrogio Piccinini)

ART. 22 TARIFFE

Le tariffe professionali, per singole prestazioni, devono essere esposte all'interno dell'esercizio in maniera visibile al pubblico.

ART. 23 CONTROLLI

Il Comune accerta l'effettivo esercizio delle attività di cui al presente regolamento, assumendo adeguate iniziative al fine di assicurare la corretta e trasparente pubblicizzazione della stessa da parte dei titolari delle autorizzazioni.

ART. 24 SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, quando non costituiscono reato previsto dal Codice penale o da altre Leggi generali, determinano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da £. 100.000 a £. 500.000 in caso di inosservanza delle norme relative al rispetto degli orari del servizio.

Da £. 200.000 a £. 1.000.000 per l'inosservanza della disciplina delle tariffe professionali.

Da £. 300.000 a £. 1.500.000 per violazione delle norme igienico sanitarie.

Nei confronti di chi esercita l'attività di barbiere o parrucchiere senza possedere i requisiti professionali previsti dalla vigente normativa è inflitta la sanzione amministrativa da £. 1.000.000. a £. 5.000.000.

Qualora l'attività venga esercitata senza l'autorizzazione comunale è inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria da £. 1.000.000 a £. 2.000.000.

Nei casi di difetto dei requisiti professionali o di mancanza della prescritta autorizzazione è prevista l'emanazione del provvedimento di cessazione dell'attività previa diffida al proseguimento della stessa.

Il provvedimento sanzionatorio viene disposto in base alle procedure di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Le autorizzazioni di cui al presente regolamento possono essere sospese, previa diffida, in caso di reiterata applicazione delle sanzioni sopra citate, per un periodo da 1 a 15 giorni.

Le autorizzazioni vengono revocate quando vengono meno i requisiti soggetti e oggettivi che ne hanno consentito il rilascio e possono essere revocate per reiterata violazione delle norme igienico-sanitarie.

Le autorizzazioni decadono quando l'attività non venga iniziata entro sei mesi dal rilascio delle stesse, oppure non venga svolta per un periodo superiore a un anno, tranne che per i seguenti casi per i quali il Sindaco può consentire la sospensione sino a due anni:

1. per gravi indisponibilità fisiche;
2. per sinistro dei locali e/o delle attrezzature che impediscano l'esercizio dell'attività;
3. in caso di sfratto esecutivo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Graziano Risiglione)

IL PRESIDENTE
(Ambrogio Piccirilli)

ART. 25
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione di adozione e la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Graziano Risiglione)

IL PRESIDENTE
(*Ambrogio Pierfranco*)

